

**Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 4 aprile 2017 — Sharif University of Technology/
Consiglio dell'Unione europea**

(Causa C-385/16 PP) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran — Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche — Criterio vertente sul sostegno materiale, logistico o finanziario al governo iraniano — Cooperazione in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore militare o in settori collegati)

(2017/C 202/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sharif University of Technology (rappresentante: M. Happold, barrister)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e M. Bishop, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Sharif University of Technology sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 335 del 12.9.2016.

**Impugnazione proposta il 9 dicembre 2016 dalla Foodcare sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale
(Sesta Sezione) del 5 ottobre 2016, causa T-456/15, Foodcare sp. z o.o./Ufficio europeo per la
proprietà intellettuale**

(Causa C-639/16 P)

(2017/C 202/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Foodcare sp. z o.o. (rappresentante: M. Żabińska, radca prawny)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Dariusz Michalczewski

Con ordinanza dell'11 maggio 2017, la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha dichiarato l'impugnazione irricevibile.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Szczecinie (Polonia) il
28 febbraio 2017 — Paweł Hofsoe/LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G.**

(Causa C-106/17)

(2017/C 202/13)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Parti

Ricorrente: Paweł Hofsoe

Convenuta: LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., con sede a Münster

Questione pregiudiziale

Se il rinvio operato dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾, all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, debba essere interpretato nel senso che una persona fisica che sia un imprenditore la cui attività consiste, tra l'altro, nell'agire per risarcimento danni nei confronti degli assicuratori, e che faccia valere l'acquisto contrattuale del credito dalla persona direttamente lesa, può azionare detto credito contro l'assicuratore della responsabilità civile dell'autore del sinistro stradale, avente sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è domiciliata la persona lesa, davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato membro del domicilio della persona lesa.

⁽¹⁾ GU L 351, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 14 marzo 2017 — Dănuț Podilă e altri/Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători «CFR Călători» SA București

(Causa C-133/17)

(2017/C 202/14)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Appellanti: Dănuț Podilă e altri

Appellata: Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători «CFR Călători» SA București

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 114, paragrafo 3, TFUE, 151 TFUE e 153 TFUE, nonché le disposizioni della direttiva quadro 89/391/CEE ⁽¹⁾ e delle successive direttive specifiche debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro dell'Unione europea istituisca termini e procedure che limitano l'accesso alla giustizia ai fini di far classificare i luoghi di lavoro come caratterizzati da condizioni particolari o speciali, con la conseguenza che ai lavoratori non vengono riconosciuti i diritti alla sicurezza e alla salute sul lavoro discendenti dall'accertamento delle suddette condizioni, in conformità alle disposizioni nazionali elencate nella domanda di pronuncia pregiudiziale.
- 2) Se l'articolo 9, lettera a), della direttiva 89/391/CEE osti ad una normativa nazionale che non punisce l'inerzia di un datore di lavoro nell'ottenere una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro.

⁽¹⁾ Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989 L 183, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 14 marzo 2017 — Costel Nicușor Mucea/SC Industria Sârmei SA Câmpia Turzii, attraverso l'amministratore giudiziario SMDA Mureș Insolvency SRL

(Causa C-134/17)

(2017/C 202/15)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj